

---

# Capitolato Speciale D'Appalto

---

Servizio di  
Facchinaggio

---

Marzo 2010

---

## **Art. 1 - Definizioni**

**1.1** Per "servizio di facchinaggio" s'intende l'insieme di tutte le operazioni di trasporto materiali fra le diverse strutture dei L.N.G.S. (laboratori esterni e laboratori sotterranei), tra i L.N.G.S. e le altre strutture dell'I.N.F.N. e non. Sono incluse nel servizio altre attività come: il montaggio di scaffalature, lo spostamento di arredi, lo sgombero di locali, la raccolta differenziata dei rifiuti (non speciali) ed altre attività meglio di seguito specificate.

**1.2** La Ditta aggiudicataria sarà tenuta ad effettuare alcune operazioni, in attuazione ed in accordo con il Sistema di Gestione Ambientale (S.G.A.), conforme alla norma UNI EN ISO 14001, adottato presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso.

## **Art. 2 - Durata del Contratto**

L'appalto avrà durata triennale.

## **Art. 3 - Responsabili del Contratto**

**3.1** La regolare esecuzione del servizio è affidata dalle due parti contraenti rispettivamente, per l'Istituto, al **Direttore dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso** o a persona da lui delegata e per la Ditta, al **Responsabile in loco** che la stessa dovrà provvedere a nominare prima dell'inizio delle attività.

**3.2** Compito di detti Referenti è la puntuale esecuzione del disposto contrattuale, sia dal lato tecnico che amministrativo.

In tale esecuzione essi rappresentano le due parti a tutti gli effetti, ma sempre e solamente nei limiti imposti dal contratto, limiti dai quali potranno derogare soltanto dopo che siano intervenuti, nelle forme prescritte, i necessari accordi tra le due parti contraenti relativamente a norme e pattuizioni in difformità o non previste dal contratto.

**3.3** L'Istituto, attraverso il suo Responsabile, si riserva di impartire alla Ditta tutte quelle disposizioni che dovesse ritenere necessarie per il buon andamento del servizio.

**3.4** Le due parti contraenti con la firma del relativo contratto, conferiscono ai rispettivi Responsabili tutte le facoltà ed i poteri relativi al pieno espletamento del compito loro affidato.

**3.5** Il Referente della Ditta avrà la responsabilità più ampia in ordine alla effettuazione dei servizi di facchinaggio a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le prescrizioni contrattuali ed aggiuntive che gli verranno impartite, nonché in ordine alla guida ed alla sorveglianza delle maestranze impiegate.

**3.6** I Responsabili delle due parti provvederanno a definire tutti gli aspetti esecutivi dei lavori, programmazione ed orari compresi e ad effettuare tutti i necessari controlli.

**3.7** L'Istituto ha diritto di esigere la sostituzione immediata del Responsabile/Referente designato dalla Ditta ove questi, a insindacabile giudizio

dell'Istituto, abbia compiuto inadempienze e/o non sia comunque in grado di assicurare la regolare effettuazione dei servizi secondo tutto quanto stabilito dal contratto. Per detta eventuale sostituzione l'Istituto non dovrà corrispondere alcuna indennità o compenso alla Ditta.

**Art. 4 - Modalita' di esecuzione del Servizio**

**4.1** Tutti i lavori dovranno essere eseguiti accuratamente e con ogni attenzione avendo cura a che non siano prodotti danni ai locali, né agli arredi ed a tutti gli altri oggetti contenuti nei locali stessi.

**4.2** La Ditta é tenuta ad assicurare un risultato di livello qualitativo elevato e costante nel tempo per tutti i servizi affidati con l'impiego, in misura adeguata, di attrezzature idonee, moderne ed efficienti.

**4.3** I L.N.G.S. metteranno a disposizione un indirizzo di posta elettronica intranet "facchinaggio" attraverso il quale i diversi utenti dovranno prenotare e richiedere il servizio, concordando le relative modalità di esecuzione, di volta in volta secondo le esigenze, con la supervisione del Responsabile I.N.F.N. del presente contratto.

**4.4** Il personale dei L.N.G.S. dovrà controfirmare di volta in volta dei rapportini, compilati a cura della ditta, in cui siano analiticamente descritte le caratteristiche delle prestazioni eseguite, la durata in ore delle stesse, il numero di personale e/o dei mezzi impiegati, ed ovviamente la data.

Mensilmente l'Appaltatore dovrà trasmettere al Responsabile del Servizio Amministrazione dei L.N.G.S. tutti i rapportini delle prestazioni eseguite, debitamente compilati e controfirmati.

**Art. 5 - Definizione delle Prestazioni, mezzi ed attrezzature**

**5.1** Le prestazioni la cui esecuzione la Ditta più frequentemente è tenuta ad eseguire, sono quelle di seguito indicate:

- a)** carico e scarico merci pesanti da e per i magazzini o aree dei laboratori sotterranei e loro sistemazione;
- b)** movimentazione materiali, attrezzature, macchinari vari da laboratori, magazzini, officine, uffici ecc., trasporto e relativo posizionamento in luoghi prestabiliti;
- c)** raccolta, due volte la settimana, dei rifiuti differenziati dai relativi contenitori distribuiti nei vari ambienti dei LNGS ed il relativo svuotamento nei grandi contenitori posti presso l'area di stoccaggio L.N.G.S.. Conseguente compilazione mensile dei moduli forniti dai L.N.G.S. con l'indicazione dei pesi della carta, legno, vetro, plastica ed altri eventuali rifiuti raccolti;
- d)** assistenza tecnica per l'abbattimento dei gas di scarico dei mezzi pesanti nei Laboratori sotterranei consistente nell'installazione e nel trasporto di filtri o sistemi forniti dai L.N.G.S.;
- e)** movimentazione tra i laboratori esterni ed i laboratori sotterranei di bombole di gas e liquidi criogenici, trasporti soggetti alle norme ADR;
- f)** piccole riparazioni e montaggi di apparati a supporto degli esperimenti;
- g)** piccoli interventi sugli infissi con eventuali sostituzioni di serrature;
- h)** tracciamento segnaletica orizzontale, riparazione segnaletica verticale.

**5.2** In generale alla ditta potranno essere fatte richieste di pronto intervento, come

ad esempio piccole riparazioni urgenti su pozzetti di raccolta acqua ed eventuale aspirazione di acque meteoriche, sostituzione lampade, sostituzioni serrature, etc...

**5.3** Per l'esecuzione delle prestazioni sarà richiesto l'utilizzo di:

- autocarro con cassone aperto tipo Fiat Ducato passo 4035 o equivalente, per trasporto materiali, box ed attrezzature di grandi dimensioni con portata minime di 35 q, lo stesso mezzo dovrà essere omologato come mezzo ADR ed avere quindi idoneo allestimento per il trasporto di bombole e liquidi criogenici;
- furgone con portata minima di 35 q tipo Fiat Ducato passo 4035 o equivalente;
- autovettura tipo Fiat Scudo o equivalente.

Potranno inoltre essere richieste attrezzature meccaniche di ausilio al trasporto quali: capre, transpallet, catene, fasce, ecc.

Tali mezzi dovranno pertanto essere sempre a disposizione dei L.N.G.S..

Tutti i mezzi dovranno avere un anno di prima immatricolazione non antecedente al 2006 (euro 4).

I mezzi dovranno essere conformi alle normative CEE per il controllo dei gas di scarico (in particolare vedi in merito D.M. 18.07.2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti) dotati di marmitta catalitica e **non devono essere dotati di trazione GPL e/o metano**; la Ditta deve garantire il controllo periodico dei gas di scarico dimostrato da idonea documentazione.

**5.4** Agli addetti al servizio di facchinaggio verrà assegnato un locale dove custodire le piccole attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio di proprietà dell'appaltatore, in particolare:

- trapani elettrici ed a batteria;
- bidoni industriali per aspirare polveri e liquidi;
- scale;
- lampade idonee a lavori esterni notturni o in ambienti privi di luce;
- utensileria varia per piccole riparazioni urgenti e quant'altro la ditta vorrà mettere a disposizione.

**5.5 A seguito di specifica autorizzazione del Direttore dei L.N.G.S. (o persona da lui delegata), potrà essere richiesto dall'Appaltatore di utilizzare attrezzature di proprietà dei L.N.G.S., come carriponte, piattaforme mobili e muletti.**

A tal fine verranno impartite al personale destinato dall'Appaltatore al servizio di facchinaggio per i LNGS, all'inizio del contratto, tutte le istruzioni per l'utilizzo delle attrezzature di proprietà dei L.N.G.S..

Verranno organizzati dei corsi di formazione appositi a cui il personale della ditta aggiudicataria del presente appalto sarà tenuta a partecipare. Ovviamente le attrezzature fornite dai L.N.G.S. possiederanno tutti i requisiti di conformità alle norme di sicurezza e dovranno comunque essere utilizzate nel rispetto delle norme di sicurezza, dando tempestiva comunicazione al competente servizio dei L.N.G.S. circa eventuali inconvenienti insorti.

**5.6** La movimentazione di bombole di gas compresso, di pacchi bombole e di contenitori (Dewar) per liquidi criogenici (p.e. Azoto liquido; Argon liquido; Elio liquido) avverrà di norma tra il deposito Gas, in dotazione ai Laboratori esterni e le aree sperimentali sotterranee.

Potrà quindi essere necessario effettuare il trasporto di tali prodotti dai laboratori esterni ai laboratori sotterranei dei L.N.G.S. e/o viceversa.

I laboratori esterni ed i laboratori sotterranei dei LNGS sono zone nettamente distinte collegate dalla rete autostradale pubblica.

I gas compressi e i liquidi criogenici rientrano nella categoria delle merci pericolose e sono quindi soggetti a norme specifiche per il loro trasporto su strade e autostrade: le cosiddette **Norme ADR**.

Pertanto i termini per il trasporto di tali merci pericolose saranno i seguenti:

- l'organizzazione e la gestione del trasporto dei gas e dei liquidi criogenici sarà curata dal Servizio di Chimica e Impianti Chimici dei LNGS (SC-IC);
- le bombole di gas e i Dewar dei liquidi criogenici, consegnati dalle rispettive Ditte fornitrici, saranno scaricati e conservati nel deposito Gas esterno dei LNGS o consegnati nei Laboratori sotterranei secondo le istruzioni impartite dall'INFN;
- su richiesta del Servizio di Chimica la Ditta effettuerà il carico del mezzo di trasporto e la consegna del materiale richiesto dagli Utenti dei LNGS.

Una procedura più dettagliata verrà stabilita e concordata tra la Ditta aggiudicataria del contratto e il SC-IC.

In ogni caso la Ditta dovrà effettuare le seguenti operazioni:

- carico delle bombole e dei Dewar sul mezzo di trasporto abilitato a tale scopo;
- consegna della merce alle destinazioni previste;
- raccolta e ritiro delle bombole vuote e/o non più utilizzate e dei Dewar vuoti presenti sia ai LNGS interni che esterni e loro conservazione nel deposito gas esterno fino al ritiro da parte delle Ditte fornitrici;

La tipologia di contenitori che dovranno essere movimentati è la seguente:

- Bombole singole di gas compressi e/o liquefatti di differenti volumi geometrici (di norma compresi tra i 10 e i 50 l : tara da 12 a 65 kg);
- Pacchi bombola di norma da 12 e/o 16 bombole (capacità geometrica da 600 a 800 l e tara da 1050 a 1200 kg);
- Dewar per liquidi criogenici di norma con volumi massimi pari a 500 l (tara 340 kg ca.).

In caso di eventuali trasporti di contenitori di dimensioni e pesi superiori a quelli qui indicati si valuterà caso per caso se far effettuare o meno la consegna direttamente alla Ditta fornitrice.

Per la movimentazione delle bombole saranno messi a disposizione della Ditta aggiudicataria dei cestelli porta bombole (tara 190 kg ca.) realizzati secondo norma per questo scopo.

La Ditta verrà avvisata, con almeno un giorno di anticipo, dal personale tecnico del SC-IC, della necessità di effettuare il trasporto: ulteriori dettagli verranno definiti con la Ditta aggiudicataria.

Il numero di trasporti che la Ditta dovrà effettuare dipenderà molto dalle condizioni contingenti di utilizzo dei gas e/o dei liquidi criogenici da parte degli utenti e degli esperimenti.

In prima approssimazione si può stimare che verrà chiesto di effettuare almeno un trasporto a settimana per la consegna dei gas dal deposito esterno alle sale sotterranee.

**La Ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione dei LNGS almeno due persone dotate di speciale patentino ADR che le abiliti alla conduzione di mezzi per il trasporto di merce pericolosa della tipologia qui descritta.**

**Dovrà inoltre predisporre almeno un mezzo di trasporto di portata adeguata e abilitato, secondo la normativa ADR, al trasporto di gas compressi e/o liquefatti in bombole e/o pacchi bombola e al trasporto di dewar per liquidi criogenici.**

Sarà a carico della Ditta la predisposizione delle etichette e delle segnalazioni da apporre sul mezzo di trasporto secondo la normativa ADR e, per quanto di loro competenza, la preparazione dei documenti di trasporto, sempre secondo la normativa ADR, che accompagnerà la merce durante il trasferimento.

Sarà a totale responsabilità della Ditta il mantenimento del mezzo di trasporto ADR al massimo livello di efficienza richiesto da tale norma: quindi sarà loro onere far effettuare allo stesso i controlli, le manutenzioni e i collaudi periodici previsti per legge.

Sarà inoltre loro totale responsabilità e onere assicurarsi che il personale dotato di patentino speciale esegua i regolari controlli previsti dalla norma per il rinnovo del patentino stesso.

In caso di indisponibilità del mezzo di trasporto per guasti, manutenzione, collaudi o altro episodio che lo renda inutilizzabile, o indisponibilità del personale abilitato ADR, la Ditta dovrà tempestivamente informare i tecnici del SC-IC in modo da poter predisporre per tempo la consegna della merce tramite la Ditta fornitrice.

La Ditta dovrà inoltre specificare quando il servizio di trasporto ADR potrà riprendere. A tale proposito si precisa quanto segue: per prestazione secondo la normativa ADR si intende esclusivamente il servizio di trasporto, tramite mezzo abilitato, condotto da personale con patentino speciale, dei gas e/o liquidi criogenici in uscita dai Laboratori esterni o in uscita dai Laboratori interni, cioè la movimentazione della merce effettuata utilizzando le strade e le autostrade pubbliche dove quindi si applica la normativa ADR; solo per questo tipo di prestazione verrà corrisposta la tariffa determinata dalla Ditta.

La movimentazione delle bombole, dei pacchi bombole e dei dewar, sia all'interno dell'area dei Laboratori esterni che all'interno dei Laboratori sotterranei, come pure il carico e lo scarico degli stessi, rientrano nelle normali prestazioni di trasporto e facchinaggio già considerate nelle presenti specifiche generali e per le quali verrà corrisposta la tariffa corrispondente.

Nel periodo di applicazione del contratto di trasporto e facchinaggio, in base alle specifiche esigenze dei LNGS, in relazione alle abilitazioni conseguite dal personale della Ditta dotato di patentino speciale per il trasporto di merci pericolose e delle caratteristiche del mezzo di trasporto disponibile, sarà possibile concordare con la Ditta aggiudicataria l'effettuazione di trasporti di merci pericolose anche differenti da quelle specificate in questo capitolo.

Questi eventuali trasporti si svolgeranno con modalità analoghe a quanto stabilito in questo capitolo.

**5.7** L'Appaltatore prende atto che presso i L.N.G.S. verranno richieste orientativamente **in tre anni**:

- Ore di facchinaggio **33.500**
- Ore di noleggio autovettura escluso autista **3.710**
- Ore di noleggio furgone escluso autista **10.300**
- Ore di noleggio autocarro uso ADR e no escluso autista **520**

**Il numero delle ore di facchinaggio, di noleggio e trasporto sopra riportato è puramente indicativo in quanto il servizio è subordinato alle effettive esigenze dei L.N.G.S.**

**Conseguentemente il servizio potrà avvenire per quantitativi maggiori o minori rispetto a quelli indicati impegnando la ditta aggiudicataria alle stesse condizioni; la ditta non potrà pretendere alcun indennizzo in caso di discostamento anche sensibile dalle ore indicate nel presente CSA.**

## **Art. 6 – Personale addetto al Servizio**

**6.1** L'Appaltatore dovrà impiegare, nell'esecuzione del servizio, personale

opportunamente formato e di esperienza provata per la tipologia del servizio oggetto del presente capitolato, di età conforme alle vigenti disposizioni di legge e si assumerà gli obblighi, quale datore di lavoro, imposti dalla legge in materia previdenziale e assicurativa.

**6.2** A capo della suddetta squadra giornaliera dovrà essere nominato un **caposquadra**, il quale dovrà essere presente quotidianamente per l'intero orario di lavoro e dovrà coordinare tutte le attività giornaliere e fare in modo che tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato Speciale vengano puntualmente rispettate. Questa figura potrà eventualmente coincidere con il Responsabile del contratto per conto della Ditta e comunque dovrà essere una persona esperta che abbia già svolto servizi di facchinaggio o similari.

**6.3** La squadra dovrà essere composta da minimo cinque persone sempre presenti ai L.N.G.S. per l'intero orario di lavoro e due degli addetti al servizio dovranno essere provvisti di patente ADR.

Comunque la ditta dovrà impiegare un numero congruo di addetti al facchinaggio che assicurino lo svolgimento dei servizi giornalieri richiesti.

In caso di assenza temporanea di una o più persone facenti parte della squadra suddetta, il personale assente dovrà essere sostituito da altro lavoratore regolarmente assunto dalla Ditta.

**6.4** La Ditta è tenuta al rispetto e all'applicazione delle norme di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché delle disposizioni dei L.N.G.S.

**6.5** L'Appaltatore, sotto la propria responsabilità, si impegna a far osservare al proprio personale, impiegato per l'esecuzione del servizio, le disposizioni che regolano l'accesso, la permanenza e l'uscita del personale dipendente delle varie ditte, emanate dalla Direzione dei L.N.G.S.

**6.6** Per consentire l'accesso ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso del proprio personale, la Ditta dovrà comunicare all'Istituto, almeno n.10 giorni prima dell'avvio del servizio, i nominativi delle persone impiegate, le rispettive qualifiche ed il numero delle ore giornaliere che ciascuno dovrà espletare nel servizio.

Analoga comunicazione dovrà essere effettuata con congruo anticipo nel caso di variazioni del personale impiegato.

Il personale, per l'accesso ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso, verrà dotato di permessi permanenti, rilasciati dalla Direzione a mezzo apposite tessere di riconoscimento complete di fotografia.

**6.7** La Ditta aggiudicataria del presente appalto, si impegna a far partecipare il proprio personale addetto al servizio di cui trattasi ai corsi di formazione relativi al Sistema di Gestione Ambientale ed al Sistema di Gestione della Sicurezza e ai corsi di informazione relativi ai rischi specifici, D.Lgs. 81/08 e s.m.i., periodicamente organizzati dai Laboratori Nazionali del Gran Sasso.

## **Art. 7 – Orario**

**7.1** Le prestazioni oggetto del presente Capitolato dovranno essere eseguite, di norma, nei giorni dal lunedì al venerdì e con orario dalle 8:30 alle 18:00, con un intervallo di 60 minuti per il pranzo (di norma tra le 12:30 – 13:30) ed in caso di richieste di servizio da effettuarsi durante la pausa pranzo, bisognerà organizzare turni per coprire anche questo orario.

**7.2** Durante l'orario di lavoro, con esclusione della pausa pranzo, il personale della Ditta dovrà restare a disposizione nei L.N.G.S. o rendersi reperibile immediatamente (entro circa 1 ora dalla chiamata). A tal proposito la Ditta dovrà fornire agli addetti al servizio telefoni cellulari e radioricetrasmittenti.

**7.3** Occasionalmente in caso di necessità potranno essere richieste prestazioni anche fuori dell'orario stabilito e nei giorni di sabato e festivi.

#### **Art. 8 - Variazione dei Servizi**

**8.1** Quando necessario, per esigenze straordinarie, l'Istituto provvederà ad impartire prescrizioni dettagliate e specifiche che la Ditta è tenuta ad osservare senza poter richiedere per questo alcun compenso in aggiunta rispetto ai prezzi stabiliti dal contratto.

**8.2** La Ditta deve eseguire tutte le variazioni rispetto a quanto indicato nel presente C.S. che l'Istituto reputi necessarie per sopravvenute esigenze dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso che non mutino essenzialmente la natura dei servizi oggetto dell'appalto, senza che possa per questo pretendere alcuno speciale compenso o indennità di sorta.

**8.3** In particolare, in applicazione del presente articolo, l'Istituto può richiedere la sospensione temporanea o permanente di alcuni servizi, in misura parziale o totale, e l'effettuazione di altri servizi sostitutivi.

#### **Art. 9 - Presenza del personale**

Il servizio di facchinaggio non dovrà risentire minimamente delle assenze del personale, nei casi di malattia, ferie, permessi, infortuni, in quanto la Ditta dovrà impegnarsi per le adeguate sostituzioni.

Qualora la Ditta impieghi un numero di persone inferiore a quanto indicato in offerta, per complessivi n.10 giorni, anche non consecutivi, l'Istituto si riserva la facoltà di **risolvere di diritto il contratto**.

La facoltà di risoluzione sarà esercitata previo avviso comunicato a mezzo lettera raccomandata a.r. con effetto immediato dal ricevimento, senza bisogno di preventivo invio di diffide o di altre formalità di sorta.

In caso di risoluzione l'Istituto affiderà il lavoro a terzi in danno della Ditta inadempiente.

#### **Art. 10- Aggiudicazione**

La gara avviene nella forma a misura.

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo complessivo più basso ai sensi dell'art. 82, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 163/06 e s.m.i..

#### **Art.11- Norme Regolatrici del Servizio**

Il servizio di facchinaggio deve essere svolto con l'osservanza di quanto previsto:



- a) dal contratto d'appalto;
  - b) dal Capitolato Speciale;
  - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti soprarichiamati.
- I lavori di facchinaggio dovranno essere eseguiti in modo tale da non intralciare o provocare la sospensione delle normali attività dell'Istituto.

## **Art. 12- Responsabilità della Ditta**

**12.1 La Ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia di Lavoro e di Assicurazioni Sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.**

In particolare, la Ditta si impegna, sotto la propria responsabilità, a fare in modo che in favore del personale impiegato nel servizio di facchinaggio siano applicate le norme di cui ai Contratti Collettivi Nazionali e Provinciali di Settore.

**12.2** La Ditta si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto - e, se Cooperative, anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato, senza ulteriore onere a carico della stazione appaltante.

**12.3** La Ditta aggiudicataria si impegna all'integrale rispetto delle norme sulla salvaguardia dei livelli occupazionali previsti nei C.C.N.L. - accordi nazionali.

**12.4** La Ditta, sotto la propria responsabilità, si impegna a far osservare ai propri dipendenti, impiegati per l'esecuzione del servizio, le prescrizioni di legge vigenti in materia antinfortunistica nonché tutte le altre emesse dall'Istituto all'interno dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso.

Tutto il personale addetto al facchinaggio dovrà essere **regolarmente assicurato**, anche per gli infortuni sul lavoro, a norma delle vigenti leggi ed a cura e spese della Ditta, la quale si assume, a tal proposito, ogni e qualsiasi responsabilità di ordine civile, penale ed amministrativo.

La Ditta verrà informata dall'I.N.F.N., prima dell'esecuzione del servizio, dei rischi specifici esistenti nei vari ambienti in cui è destinata ad operare e delle misure di prevenzione ed emergenza adottate presso i L.N.G.S. dell'I.N.F.N. in relazione alla propria attività.

La Ditta si impegna inoltre a portare a conoscenza delle informazioni ricevute tutto il proprio personale dipendente, operante presso i L.N.G.S..

La Ditta, al fine di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del presente appalto, è tenuta a portare a conoscenza dei L.N.G.S. il proprio **Documento di Valutazione dei Rischi**.

**12.5** La Ditta si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

**12.6** I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche se non sia aderente alle associazioni

stipulanti o receda da esse.

Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra l'Amministrazione e gli operai addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alla esclusiva dipendenza della Ditta appaltatrice e le loro prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale rischio di questa.

### **Art. 13- Oneri particolari per la Ditta**

Il servizio dovrà essere svolto con ogni accuratezza e scrupolosità; in particolare la Ditta assuntrice dovrà provvedere:

- alla direzione, sorveglianza e controllo per assicurare l'efficienza del servizio;
- all'impiego di personale qualificato e specializzato al fine di garantire un ottimale standard di lavoro;
- a munire il personale dipendente, a proprie cure e spese, di apposita uniforme munita di placca ben visibile recante il nominativo della Ditta stessa e dell'operaio;
- a far utilizzare, nell'espletamento del servizio, macchinari dotati di tutti i dispositivi di sicurezza previsti per legge;
- ad assicurare tutte quelle misure prescritte dalla normativa vigente sulla prevenzione degli infortuni e da tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia o che saranno emanati nel corso del servizio;
- ad assumere ogni iniziativa sull'adozione di tutte le misure e sull'impiego di mezzi, per evitare e prevenire infortuni.

L'Istituto non assume responsabilità per danni eventualmente cagionati ad agenti e operai della Ditta e a terzi da parte di operai ed agenti della Ditta stessa, per infortuni e sinistri che potessero verificarsi in dipendenza anche indiretta del servizio; L'Istituto porrà in essere le conseguenti azioni di rivalsa nei confronti della ditta appaltatrice, non esclusa l'eventuale azione di risoluzione del contratto per inadempimento.

### **Art. 14 - Oneri ed obblighi dell'Istituto**

Sono a carico dell'Istituto:

- a) la messa a disposizione di idonei locali per spogliatoi del personale e docce, in conformità delle vigenti disposizioni igienico-sanitarie, nonché di altri locali idonei al deposito di attrezzature e materiali di consumo dalla Ditta;
- b) la messa a disposizione di energia elettrica necessaria per l'effettuazione dei servizi.

### **Art. 15 Assicurazioni**

La Ditta è tenuta a provvedere, a propria cura e spese, alla tempestiva riparazione e/o sostituzione di beni eventualmente danneggiati; in caso di mancato intervento della Ditta, l'INFN provvederà a quanto necessario, addebitando alla medesima i relativi costi diretti ed indiretti.

La Ditta assume a suo carico la responsabilità per eventuali infortuni, danni arrecati all'I.N.F.N., ai dipendenti I.N.F.N., a terzi e a cose e/o animali in conseguenza di comportamento doloso ovvero colposo nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale, nonché di fatti dolosi o colposi dei propri dipendenti in

dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente.

La Ditta, inoltre, è tenuta a stipulare un'apposita polizza di responsabilità civile verso terzi e/o prestatori di lavoro con uno degli istituti indicati dal D.M. 5 agosto 1985 G.U. n. 201 del 2.7.1985 con massimali minimi di € 520.000,00 per danni a persone e di € 260.000,00 per danni a cose, fatto salvo quanto previsto da eventuali disposizioni di legge.

Detta polizza dovrà contenere apposita clausola che descriva in modo esplicito l'attività di trasporto e facchinaggio e utilizzo di mezzi di sollevamento di proprietà I.N.F.N.

A tal fine la Ditta è tenuta, salvo diversa disposizione di legge a stipulare apposita polizza di assicurazione di responsabilità civile con massimali non inferiori ai seguenti:

- per catastrofe € 2.600.000,00;
- per danni a persona € 520.000,00;
- per danni a cose e/o animali € 260.000,00.

Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività di cui al contratto e prevede la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione nei confronti dell'Amministrazione Contraente, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ..

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Amministrazione Contraente, e pertanto qualora la Ditta non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto, fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

#### **Art. 16 - Controlli - Inadempienze - Penalità'**

**16.1** L'Istituto nell'impossibilità di eseguire controlli dettagliati e continui, fa affidamento sulla responsabile e scrupolosa effettuazione da parte della Ditta di tutti i servizi facchinaggio oggetto del contratto.

In ogni caso, la Ditta sarà assoggettata alla seguente disciplina in materia di controlli e penalità:

- l'Istituto effettuerà in contraddittorio con la Ditta controlli a campione, nel numero e con la frequenza che sarà possibile e che riterrà necessari;
- il Responsabile della Ditta è tenuto a partecipare a detti controlli ogni qual volta sarà richiesto; in caso di rifiuto o di sua assenza dai Laboratori Nazionali del Gran Sasso, l'Istituto potrà procedere egualmente ai controlli alla presenza di due testimoni.

Nel corso di detti controlli sarà verificato il puntuale svolgimento dei servizi affidati alla Ditta in relazione a:

- a) esecuzione completa delle singole operazioni;
- b) rispetto generale delle buone regole dell'arte ed in particolare di tutto quanto attiene alle modalità di esecuzione dei lavori;
- c) rispetto del programma esecutivo particolareggiato e degli orari stabiliti per ciascuna operazione.

**16.2** La mancata o non completa o non regolare esecuzione, nei tempi stabiliti, di un solo intervento di facchinaggio programmato, costituisce una inadempienza unitaria. Per ogni inadempienza unitaria verrà applicata una penale di € 200,00 mediante detrazione dal pagamento della fattura da liquidare.

**16.3** Ferma restando la riduzione del corrispettivo di cui al punto 16.2, in caso di mancata esecuzione di intervento di facchinaggio e qualora derivi dall'impiego di un numero di persone inferiore al necessario, L'Istituto potrà applicare, anche in relazione ai disagi derivanti, una penale max di Euro 500,00, oltre al risarcimento degli ulteriori danni. Le contestazioni della mancata o ritardata esecuzione delle prestazioni saranno sollevate dal Direttore dei LNGS per iscritto e inviate alla Ditta con nota raccomandata A.R..

La Ditta potrà far pervenire Direttore le proprie contro deduzioni per iscritto entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione.

La mancata presentazione delle contro deduzioni nel termine sopra stabilito o la loro ritenuta infondatezza secondo l'insindacabile giudizio del Direttore, abiliterà quest'ultimo a determinare ed applicare le relative penali.

L'importo delle penali come sopra applicate sarà scomputato dal corrispettivo spettante all'impresa per il mese in cui il relativo inadempimento si è verificato.

**16.4** Le inadempienze e le corrispondenti detrazioni sono tutte cumulabili.

In aggiunta alla loro applicazione, l'Istituto conserva il diritto al rimborso completo delle maggiori spese che dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle deficienze o mancanze cui la Ditta ha dato luogo compresi i danni che ne fossero derivati.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

**16.5** Nel caso di numerose e frequenti inadempienze il contratto sarà risolto di diritto in conformità di quanto previsto al successivo art. 20.

**Art. 17- Modalita' di pagamento**

**17.1** La Ditta emetterà fatture mensili posticipate, da inviare al seguente indirizzo **I.N.F.N. Laboratori Nazionali del Gran Sasso, S.S. 17 bis Km 18+910 - 67010 Assergi (AQ).**

La fattura, dovrà essere emessa alla scadenza del mese di servizio. Tutti gli interventi fatturati dovranno essere specificatamente vistati ed attestati su appositi rapportini a firma del personale dell'INFN che ha richiesto il singolo intervento. Tali rapportino dovranno essere allegati alla fattura.

**17.2** Il pagamento verrà eseguito entro il termine di sessanta giorni dall'emissione della fattura, sempre che la documentazione prodotta a corredo della fattura risulti, all'atto della verifica, conforme a quanto richiesto ed agli obblighi di legge.

**Art. 18- Revisione Prezzi**

I prezzi dell'appalto oggetto del presente C.S.A., sono soggetti a revisione periodica secondo le procedure di legge.

**Art 19- Deposito cauzionale**

**19.1** A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del contratto l'impresa si impegna a costituire un deposito cauzionale a mezzo fidejussione assicurativa pari al 10% dell'ammontare netto dell'appalto, rilasciato da Istituto autorizzato secondo le disposizioni vigenti.

**19.2** La predetta cauzione è costituita a garanzia dell'esatto adempimento, da parte della ditta appaltatrice tutte obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché delle maggiori somme che L'Istituto avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto a quanto risulta dalla liquidazione finale a saldo e di quanto altro dovuto a qualsiasi titolo alla ditta appaltatrice.

**19.3** Detta cauzione può essere presentata: con fidejussione bancaria o assicurativa, quest'ultima da contrarre con Istituti di cui al D.M. del 28/07/88 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (Gazzetta Ufficiale n. 181 del 03/08/88 e successive modificazioni) e dovrà contenere espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, clausola "a prima richiesta" con operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dall'Istituto e con durata pari alla durata del rapporto contrattuale.

**19.4** Il deposito cauzionale sarà restituito alla Ditta ad avvenuta scadenza del contratto stesso.

**Art. 20- Recesso**

L'Amministrazione Contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- a) giusta causa,
  - b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici,
  - c) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.
- Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

i) qualora sia stato depositato contro la Ditta Esecutrice un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Ditta Esecutrice;

ii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, la ditta dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione Contraente.

In caso di recesso dell'Amministrazione Contraente la Ditta ha diritto al pagamento dei servizi prestati fino alla data di efficacia del recesso, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando

espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

La risoluzione del contratto porterà all'incameramento da parte dei L.N.G.S. del deposito cauzionale, ed al risarcimento, da parte dell'Appaltatore, di ogni maggiore spesa.

#### **Art. 21- Controversie**

Le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto possono essere deferite dal Tribunale di Roma.